

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

STRUTTURA EDUCATIVA

Art. 1 – Principi fondamentali e finalità educative della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado

La scuola ha le sue finalità statutarie discendenti dal diritto primario di ogni soggetto all'istruzione e all'educazione e dal dovere di operare per lo sviluppo del paese.

La scuola primaria tende al conseguimento dei seguenti fini:

- promozione della prima alfabetizzazione culturale
- educazione alla convivenza democratica
- conquista dell'autonomia

E' compito della scuola favorire esperienze volte al confronto critico, alla collaborazione, al rispetto, all'ascolto, alla pluralità, alla diversità.

La scuola favorisce l'incontro fra gli alunni e l'integrazione dei soggetti con difficoltà.

Tende a potenziare la soggettività, l'intersoggettività, l'innovazione, la ricerca.

Art. 1 bis – Principi fondamentali e finalità educative della Scuola dell' Infanzia

La scuola dell'infanzia fonda le proprie finalità educative sulla consapevolezza dei diritti dei bambini e delle bambine riconosciuti dalla Costituzione Italiana e riaffermati dagli Organismi Internazionali.

La scuola dell'infanzia si propone come significativo luogo di socializzazione, di apprendimento e di animazione per soddisfare le esigenze dei bambini.

La scuola dell'infanzia:

- **concorre** all'educazione – allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale dei bambini;
- **promuove** le potenzialità di relazione – l'autonomia – le competenze;
- **assicura** un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori;
- **contribuisce** alla formazione integrale dei bambini;
- **realizza** il profilo educativo – la continuità educativa con la scuola primaria e con i servizi del territorio.

I valori di cui la scuola si fa promotrice sono quelli sanciti dalla nostra Costituzione.

STRUTTURA SOCIALE: LA PARTECIPAZIONE

Art. 2 – Organi Collegiali (OO.CC.)

Gli organi collegiali favoriscono la partecipazione di tutte le componenti alla gestione della scuola. Sono istituiti dal decreto delegato n. 416 del 31/05/1974 la cui disciplina normativa è confluita nel T.U 297/1994

- Consiglio di Istituto (C.d.I)
- Giunta Esecutiva (G.E.)
- Collegio dei Docenti (C.d.D.)
- Consiglio d'Interclasse/ Intersezione (C.d.I) e Consigli di classe (C. d. c)

Art. 3 – Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di regola non inferiore a cinque giorni- rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con apposito avviso che va affisso all'albo della Direzione e delle scuole, ed indirizzato mediante lettera ai singoli membri dell'organo collegiale, nella relativa sede scolastica o domicilio.

L'avviso della convocazione, firmato dal Presidente, deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta. In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata telefonicamente e in tempi brevi.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dai Segretari, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 4 – Consiglio di Istituto

Il C.d.C. è l'organo collegiale che unisce tutte le componenti scolastiche.

Il Consiglio di Istituto si occupa del funzionamento amministrativo e didattico delle scuole.

Fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico, del Collegio dei Docenti e degli altri organismi dell'Istituto, ha una responsabilità generale con diritto d'iniziativa e potere deliberante in tutte le materie indicate dalla legge.

In particolare spetta al Consiglio:

- approvare il programma annuale e il conto consuntivo e disporre l'impiego dei mezzi finanziari;
- deliberare il regolamento interno;
- deliberare gli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche, sussidi didattici, libri e materiali per le esercitazioni;
- definire le modalità di svolgimento dell'orario scolastico nelle scuole;
- deliberare i criteri in materia di organizzazione dei servizi amministrativi del Istituto;
- deliberare sulle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione, comprese le iniziative di partecipazione ad attività culturali e sportive, quali ad esempio i giochi della Gioventù;
- indicare i criteri per la formazione delle classi;
- consentire l'utilizzazione degli uffici e delle attrezzature.

Il Consiglio di Istituto adempie, infine, a tutte le altre funzioni consentite richieste dalla legge, dalle norme ministeriali e dal presente regolamento.

Art. 5- -Giunta esecutiva

Il Consiglio di Istituto:

elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva

Nella votazione, che si effettua a scrutinio segreto o palese, sono eletti i candidati che per ciascuna delle componenti elettive ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, sono eletti i candidati più anziani.

La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi, da due genitori, da un docente e da un non docente.

Il Presidente del Consiglio di Istituto è invitato a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, senza il diritto di voto, qualora egli non vi faccia già parte come membro effettivo per avvenuta elezione.

La Giunta Esecutiva:

- prepara i lavori del Consiglio (ma è salvo il diritto di iniziativa del Consiglio stesso)
- cura l'esecuzione delle relative delibere

Nelle riunioni del Consiglio di Istituto, su ogni argomento all'ordine del giorno, il Dirigente (o altro componente della Giunta) illustra le elaborazioni o gli orientamenti maturati in sede di Giunta.

Art. 6 -Prima convocazione del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 7 -Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione avviene a scrutinio segreto o palese.

Tutti i consiglieri hanno diritto di voto; sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza alla prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

Il Consiglio elegge anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste sopra, per l'elezione del Presidente.

Art. 8 -Convocazione ordinaria del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio:

- su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva;
- su richiesta scritta della maggioranza dei Membri del Consiglio di Istituto.

Per un'adeguata e sollecita informazione sulla data della riunione, l'atto di convocazione, con relativo ordine del giorno, sarà affisso all'albo delle varie scuole ed inviato ai consiglieri.

Art. 9 – Pubblicità delle sedute

A norma della Legge n. 748 del 1977, che ha disciplinato la pubblicità delle sedute degli organi Collegiali della scuola, alle riunioni del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio (tutti i genitori, docenti e personale amministrativo e ausiliario) ed i membri dei Consigli di Circostrizione di cui alla legge 8/4/76, n. 278, operanti nel territorio di competenza dell' Istituto.

Adeguate modalità di accertamento del diritto di presenziare alle sedute stesse possono essere poste in atto da Presidente del Consiglio di Istituto, di sua iniziativa, o su richiesta di un consigliere.

Le modalità di ammissione del pubblico alle sedute sono accettate dal Presidente in relazione ad alcuni criteri:

- di favorire al livello più alto possibile la partecipazione degli elettori alle sedute
- di valutare la capienza e l'idoneità dei locali disponibili in rapporto alle persone presenti;
- di realizzare un ordinato svolgimento della seduta del Consiglio, senza che sia turbata la libertà di espressione e di deliberazione.

Qualora il comportamento del pubblico che assiste, non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico, quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni i rappresentanti della Provincia, del Comune, delle Circostrizioni, dell'A.S.L., delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi

operanti nel territorio, del Consiglio scolastico di Distretto o di altri Consigli di Istituto, nonché di altre persone o enti che il Consiglio o la Giunta esplicitamente invitino al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita o il funzionamento della scuola.

L'iniziativa dell'invito alla partecipazione può essere presa da ciascun consigliere: L'invito formale sarà deciso dal Consiglio e inoltrato dal Presidente.

La facoltà di assistere alle sedute non conferisce ai partecipanti diritto di parola, né diritto di voto.

Le persone appositamente invitate hanno diritto di parola ma non diritto di voto.

Art. 10 – La discussione e la votazione nelle sedute del Consiglio

Nella discussione il Consiglio può trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno; argomenti diversi non possono essere presi in esame, a meno che la loro introduzione sia giustificata da motivi di urgenza e venga richiesta all'inizio della seduta.

L'ordine di trattazione degli argomenti è quello stabilito nell'avviso di convocazione salvo particolari necessità.

Tre sono le forme possibili di votazione: **tacita, palese e segreta.**

La votazione tacita si ha quando tutti tacciono, dopo che il Presidente ha enunciato che, se nessuno chiede la parola, l'oggetto in discussione si intenderà approvato. In tal caso l'approvazione si intende unanime.

La votazione palese può effettuarsi:

- per alzata di mano
- per appello nominale

Si può votare anche per scheda segreta.

Al Presidente spetta di valutare quale sia la forma più opportuna di votazione; è comunque prescritta la votazione segreta quando si faccia questione di persone.

Art. 11 – Pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve realizzarsi mediante pubblicazione, nell'apposito albo dell'Istituto, della copia del verbale stesso omettendo le parti riferite a singole persone.

L'affissione all'albo deve avvenire, a cura del segretario della Giunta, di norma entro il termine di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio.

Copia del verbale deve rimanere esposta per un periodo di almeno dieci giorni. Dopo tale periodo i verbali del Consiglio, depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto, potranno essere esibiti a tutti coloro che ne facciano richiesta avendone titolo e secondo le procedure previste dalle norme giuridiche sull'accesso agli atti amministrativi.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Il Consiglio è sensibile alle esigenze affermate dal legislatore nella Legge 241 del 1990, che disciplina in modo nuovo la materia del procedimento ed il diritto di accesso agli atti amministrativi; impegna tutte le componenti dell'Istituto ad adoperarsi per la massima valorizzazione dei principi di legalità, di trasparenza e di efficacia, ma anche di collaborazione e di partecipazione in ordine allo svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 12 – Dimissioni, decadenze, surroghe

I membri del Consiglio di Istituto rimangono in carica tre anni, fatti salvi i casi di dimissioni e di decadenza.

Le dimissioni devono essere date per iscritto, oppure in forma orale se presentate direttamente in Consiglio; le dimissioni esplicano i loro effetti, cioè la loro decorrenza, non dal momento in cui l'interessato le ha date, ma al momento in cui vengono accettate dal Consiglio.

Il Consiglio può respingere le dimissioni; ha tuttavia il dovere di accettarle se per volontà dell'interessato, esse sono irrevocabili.

Può aversi la decadenza di un consigliere in due casi:

- quando egli non abbia partecipato ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive;
- quando egli abbia perso il requisito richiesto per l'eleggibilità (ad esempio un insegnante collocato a riposo, oppure trasferito a scuola di altro Istituto, un genitore che non abbia più figli nelle scuole del Istituto, per trasferimento o per passaggio alla Scuola Secondaria di 1° grado).

La decadenza, come le dimissioni, deve essere formalmente deliberata dal Consiglio; contemporaneamente il Consiglio individua il candidato che subentra a quello dimesso o decaduto, cioè il primo candidato non eletto della prima lista alla quale apparteneva il membro cessato.

L'atto di surroga è di competenza del Dirigente Scolastico.

Qualora la lista sia esaurita e manchi la possibilità di surroga, si devono indire elezioni suppletive limitatamente alle componenti da integrare.

Art. 13 - RSU

L'art 3 del CCNL-Scuola 26-05-99 afferma che la RSU nella scuola ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficienza e l'efficacia del servizio reso alla collettività.

L'art 6 fissa le modalità della negoziazione sindacale e le materie oggetto della stessa.

Sulla base del dettato contrattuale il Dirigente (delegato per la parte pubblica) è tenuto a fornire ai componenti la delegazione della RSU, in appositi incontri da concordare tra le parti, "informazione preventiva" sulle seguenti materie:

- proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- modalità di utilizzazione del personale in rapporto al Piano dell'Offerta Formativa;
- utilizzazione dei servizi sociali;
- modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni e accordi;
- criteri di retribuzione e di utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
- criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi;
- ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica;
- ritorni pomeridiani;
- modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione del personale Ata e del personale educativo;
- criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a fornire l' "informazione successiva" sulle seguenti materie:

- nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programmi stipulati dalla singola Istituzione Scolastica o dall'Amministrazione Scolastica periferica con altri Enti o Istituzioni

Art. 14 – Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nel Istituto, è presieduto dal Dirigente scolastico.

Il Collegio dei Docenti:

- delibera in materia di funzionamento didattico dell' Istituto ed esercita i propri poteri nel rispetto della libertà di insegnamento;
- cura la programmazione dell'attività educativa e didattica;
- valuta l'andamento dell'attività didattica per verificarne l'efficacia in rapporto ai Programmi;
- esamina, ai fini del recupero, i casi di scarso profitto e irregolare comportamento, sentiti anche gli specialisti dell'A.S.L. che operano nella scuola con compiti medico – psico – pedagogici;
- adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione; documenta i risultati conseguiti e la valutazione sulle medesime;
- formula proposta in ordine alla formazione delle classi e per la formulazione dell'orario, tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- provvede all'adozione dei libri di testo;
- provvede alla scelta dei sussidi didattici e delle attrezzature, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;
- promuove iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio dei docenti del Istituto.

Art. 15 – Convocazione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico, è convocato e presieduto dal Dirigente scolastico, e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni quadrimestre.

L'atto di convocazione deve contenere il relativo ordine del giorno.

Le riunioni del Collegio non sono pubbliche ed hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 16 – Consiglio di Interclasse e di classe

E' composto da tutti gli insegnanti e dai genitori che sono stati eletti rappresentanti di classe; è presieduto dal Dirigente scolastico o da un insegnante di quella scuola delegato dal Dirigente scolastico.

I Consigli hanno il compito di:

- formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa, didattica ed alla sperimentazione;
- agevolare le relazioni fra docenti, genitori, alunni;
- fare proposte per l'adozione dei libri di testo e per iniziative di visite guidate e/o di viaggi di istruzione;
- fare proposte o esprimere pareri in merito alla programmazione delle attività didattiche e dei progetti educativi, all'orario delle lezioni, al piano degli acquisti, all'uso degli spazi e delle attrezzature.

Spettano ai Consigli nella fase tecnica che prevede la presenza solo dei docenti la:

- realizzazione del coordinamento didattico e dell'unitarietà disciplinare;
- valutazione periodica e finale degli alunni;

Ogni Consiglio è autonomo rispetto agli altri, sia pure essendo tenuto al rispetto delle norme comuni che valgono nell'Istituto.

Il Consiglio è convocato dal Dirigente scolastico o dal docente delegato secondo il piano delle Attività Annuali o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri.

L'atto di convocazione deve contenere il relativo ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce di norma ogni due mesi o con i soli docenti o con la contemporanea presenza degli Insegnanti e dei genitori eletti.

Art. 16 bis - Consigli di Intersezione della Scuola dell'Infanzia - (come sopra).

Art. 17 – Elezioni contemporanee degli organi di durata annuale

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico, secondo le indicazioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione. La data di svolgimento è determinata dal Consiglio di Istituto.

Sono fatte salve le diverse disposizioni ministeriali.

Art. 18 – Assemblee dei genitori

Le assemblee convocate dai docenti rientrano all'interno del calendario che si predispone ad inizio d'anno nel contesto degli incontri scuola-famiglia.

I genitori degli alunni della scuola primaria e/o Secondaria possono riunirsi in assemblea straordinaria per riunioni di plesso od anche di singole classi, nei locali della scuola, fuori dell'orario delle lezioni.

La richiesta per lo svolgimento di tali assemblee è rivolta al Dirigente scolastico, con l'indicazione dei locali richiesti, della data ed ora della riunione, degli argomenti all'ordine del giorno e del nome di chi presiederà l'assemblea.

E' competente il Dirigente scolastico a conferire l'autorizzazione.

Possono chiederne la convocazione insegnanti, rappresentanti dei genitori, consiglieri di istituto.

Il Comitato dei genitori ha facoltà di riunirsi nei locali della scuola in orario extrascolastico.

Art. 18 bis – Assemblee dei genitori della Scuola dell'Infanzia – (come sopra).

Art. 19 – Associazione dei genitori

Viene favorito lo sviluppo delle iniziative promosse dalle Associazioni dei Genitori della scuola.

Le stesse associazioni sono soggetti autonomi sul piano giuridico:

- non sono sostitutive del ruolo e delle funzioni di alcun organismo collegiale della scuola;
- sono disciplinate nella loro esistenza, nell'esercizio delle attività e nelle responsabilità, dall'art.36 del Codice Civile;
- l'Assemblea Generale e gli organismi associativi si riuniscono nei locali della scuola in orario extrascolastico, previa richiesta ed autorizzazione del dirigente scolastico;
- lo scopo giuridico delle predette Associazioni dei Genitori è di assumere iniziative che favoriscano la collaborazione tra scuola e famiglia e che migliorino la qualità del lavoro scolastico; a tal fine, esse programmano le loro attività d'intesa con gli operatori della scuola e coordinano i propri interventi con quelli degli organi collegiali ufficiali.

Art. 20 – Consulenza nelle scuole ed interventi di esperti

In relazione alle possibili richieste di interventi di esperti che svolgano in orario scolastico ed extrascolastico attività integrative di varia natura (linguistiche, musicali, motorie, informatiche, cinematografiche, di educazione stradale, ambientale), le scuole si atterranno alle seguenti direttive.

- Tutte le iniziative debbono essere deliberate dal Consiglio di Istituto per la valutazione degli aspetti organizzativi e finanziari.
- Tutte le attività che si svolgono durante l'orario scolastico prescritto dalla vigente normativa debbono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato. Gli "esperti" possono essere chiamati per determinate specifiche attività di consulenza.

La presenza di detto personale esperto resta subordinata al preventivo accertamento del possesso di indiscutibili requisiti culturali, professionali e morali.

- In ogni caso deve essere assicurata, in ciascuna fase dell'attività, la costante presenza del docente di classe, non solo in ragione delle finalità di ordine didattico e formativo che con tali iniziative si intendono realizzare, ma anche in ordine all'obbligo di vigilanza ed alle relative responsabilità che fanno carico alla scuola.

Art. 20 bis – Consulenza ed interventi degli esperti nella Scuola dell'Infanzia –

Eventuali esperti possono intervenire per consulenze o per attività specifiche, durante l'orario scolastico, sempre in presenza degli insegnanti di sezione e previa approvazione del Consiglio di Istituto.

Art. 21 – Partecipazione dei genitori alla vita della scuola

Deve essere favorita la partecipazione di tutti i genitori alle riunioni ed alle assemblee, convocate dall'Istituto Comprensivo, dall'insegnante o dal rappresentante di classe, dal Consiglio di Istituto o dal Comitato dei Genitori. Le riunioni e le assemblee, ordinarie e straordinarie, devono svolgersi in orario extrascolastico.

Gli incontri scuola-famiglia (con la previsione di espliciti inviti, rivolti a tutti i genitori per partecipare ad assemblee di classe con la presenza dei docenti, o a colloqui) si svolgeranno con periodicità di norma bimestralmente..

Durante l'orario delle lezioni i genitori possono accedere alle scuole per comunicare con l'insegnante o gli insegnanti della classe cui appartengono i figli per brevi comunicazioni solo in via eccezionale, e durante i minuti che precedono l'avvio delle lezioni.

Per la scuola Secondaria è prevista l'ora di colloquio settimanale.

E' naturalmente fatto salvo il diritto di ingresso nella scuola anche in orario scolastico, quando il genitore partecipi ad attività didattiche ed educative promosse dalla scuola all'interno della programmazione stabilita dagli insegnanti.

Art. 21 bis – Partecipazione dei genitori alla vita della scuola – Scuola dell'Infanzia-

Deve essere favorita la partecipazione di tutti i genitori alle riunioni ed alle assemblee, convocate dal Dirigente, dagli insegnanti o dai rappresentanti di intersezione, dal Consiglio di Istituto. Le riunioni e le assemblee, ordinarie e straordinarie, devono svolgersi in orario extrascolastico.

Per tutti i genitori, è sempre convocata un'assemblea all'inizio dell'anno scolastico per:

- concordare alcune linee guida tra casa e scuola;
- far conoscere l'organizzazione della vita scolastica;
- presentare il progetto educativo – didattico annuale

All'atto delle iscrizioni per l'anno successivo, è sempre convocata un'assemblea per i genitori dei nuovi iscritti: è un momento molto importante a cui la scuola dedica una particolare cura per iniziare un percorso di conoscenza e di fiducia con i nuovi genitori.

Nell'assemblea:

- si presenta il POF nelle sue linee generali (sarà consegnato a ciascun genitore all'inizio del nuovo anno scolastico);
- si condividono le regole da rispettare per una serena convivenza (orari – uscite anticipate – assenze – corredo e materiale didattico individuale);

- si stabiliscono le modalità e i tempi del pre – inserimento – visita alla scuola – condivisione di alcuni momenti della vita scolastica da parte dei bambini nuovi iscritti accompagnati dai genitori.

Nel corso dell' anno scolastico, sono previsti colloqui individuali per tutti a gennaio e a maggio.

Art. 22 - Assemblee sindacali e scioperi

Il personale scolastico, docenti e ATA, ha diritto, sulla base della normativa vigente, ad utilizzare fino ad un massimo di 10 ore annuali per la partecipazione ad assemblee sindacali autorizzate, per un massimo di due ore per volta.

Il personale scolastico, docenti e ATA, che intende partecipare alle assemblee è tenuto a comunicarlo tempestivamente in Segreteria

Il Dirigente o il docente fiduciario è tenuto ad avvisare per iscritto le famiglie degli alunni sulle conseguenti variazioni dell'orario scolastico secondo le modalità organizzative definite dal Dirigente Scolastico.

In caso di indizione di sciopero del personale scolastico, il Dirigente Scolastico informa, mediante comunicazione scritta, le famiglie degli alunni e provvede a garantire i servizi minimi essenziali previsti per legge, essendone il responsabile.

I Docenti possono volontariamente comunicare all'ufficio di direzione la propria intenzione di aderire o non aderire all'iniziativa di sciopero.

In ogni caso è opportuno che i genitori vigilino sull'evoluzione delle manifestazioni di sciopero, in modo da contribuire alla massima tutela dell'incolumità degli alunni.

STRUTTURA FUNZIONALE : LA VITA DELLA SCUOLA

Art. 23 – Criteri relativi alla formazione delle classi prime

1. Acquisizione notizie:
 - foglio notizie dell'alunno prodotto dalle insegnanti della scuola di provenienza,
 - notizie fornite da insegnanti della scuola di provenienza negli incontri istituzionali
 - altre informazioni istituzionali: ASL

2. Criteri.

- classe eterogenea come composizione
- equa distribuzione di alunni in situazione di handicap
- equa distribuzione di alunni stranieri
- equa distribuzione tra maschi e femmine
- scelta del tempo scuola
- scelta dello strumento musicale (solo per Secondaria)

Evitare all'interno, ove è possibile, del gruppo classe legami parentali forti tra bambini (fratelli) e tra bambini e insegnanti, salvo motivazioni particolari vagliati dal Dirigente Scolastico.

- Le prime settimane di scuola le insegnanti di classe potranno proporre eventuali spostamenti di alunni tra i vari gruppi classe formati. (solo in presenza di progetto approvato dagli organi competenti) Tale modalità si rende opportuna per poter garantire nella maniera più puntuale possibile una formazione equilibrata e funzionale dei gruppi classe.
- Ai fini dell'assegnazione delle varie classi degli alunni provenienti da altre scuole all'inizio o in corso di anno scolastico, il Consiglio di Istituto indica i seguenti criteri:
 - a) in via prioritaria vengono esaminati e confrontati i dati oggettivi di ricettività delle classi interessate all'iscrizione dei nuovi alunni, al fine di non appesantire le classi o vanificare eventuali interventi di recupero o attività individualizzate in atto;
 - b) a parità di condizioni pedagogico – didattiche vengono assegnati alternativamente i nuovi alunni alle classi con minor numero di alunni iscritti fino al pareggio numerico fra le varie classi.

Art. 23 a bis - ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA - (Si fa riferimento alle circolari sulle iscrizioni) -

Possono essere iscritti alla scuola dell'Infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, il terzo anno di età. Possono altresì essere iscritti, a conferma della consolidata prassi amministrativa, i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 30

aprile dell'anno successivo. Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza può essere disposta in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa; pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Rientra nell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche la possibilità di consentire la frequenza fin dall'inizio dell'anno scolastico anche per i bambini e le bambine che compiono i tre anni ad aprile.

E' consuetudine, nel nostro Istituto, in presenza di posti disponibili, accogliere i bambini anticipatari come da Progetto Accoglienza deliberato degli Organi competenti.

Art. 23b bis - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA -

Nei plessi con plurisezioni si adottano i seguenti criteri per la formazione delle stesse:

- ❖ Equilibrio numerico (*);
- ❖ Equilibrio fra maschi e femmine;
- ❖ Equilibrio fra le diverse età;
- ❖ Provenienza geografica;
- ❖ Evitare all'interno del gruppo sezione legami parentali forti tra bambini (fratelli) e tra bambini e insegnanti perché non si ripetano le dinamiche proprie della famiglia e non si allungino i tempi di distacco e di inserimento nella vita relazionale della sezione;
- ❖ Diminuzione del numero dei bambini nelle sezioni in cui vi siano bambini diversamente abili (il numero massimo è di 25 bambini).

(*)

A: L'iscrizione in una sezione, a cui non fa seguito la frequenza del bambino, non dà diritto al mantenimento del posto nella stessa sezione;

B: in base al criterio dell'equilibrio numerico dei frequentanti nelle sezioni, il posto può essere occupato da un altro bambino (nuovo iscritto);

C: il bambino di cui al punto A, al momento dell'inizio della frequenza, sarà inserito nella sezione meno numerosa.

Art. 23c bis – Modalità di accoglienza dei bambini, nella Scuola dell' Infanzia, nel primo periodo dell'anno scolastico -

Previa approvazione del Consiglio di Istituto del progetto “Accoglienza” predisposto, ogni anno, dagli insegnanti, di norma, i bambini vengono accolti attraverso un inserimento graduale, che favorisce il distacco sereno dalle figure parentali, a orario ridotto.

1° fase: frequenza solo il mattino per alcune ore;

2° fase: frequenza fino alle ore 13.00 con permanenza a pranzo;

3° fase: frequenza normale per l'intera giornata.

Art. 24 – Ingresso a scuola e vigilanza sugli alunni

- L'orario giornaliero delle attività educative per le scuole primarie e secondarie è fissato con delibera del Consiglio di Istituto.
- Il Consiglio delibera l'orario di funzionamento di tutte le scuole .
- Secondo le disposizioni vigenti, gli alunni possono entrare nella scuola a cominciare dai cinque minuti precedenti l'orario di inizio delle lezioni.
- Laddove il servizio specifico del trasporto scolastico porti gli alunni alla scuola prima di detta ora, la scuola organizza d'intesa con l'Ente Locale adeguato servizio di prescuola.
- I collaboratori scolastici consentono l'ingresso anche a quegli alunni che eccezionalmente giungono a scuola in ritardo; l'insegnante ne richiede la giustificazione. Quando il ritardo è frequente, viene informato il dirigente scolastico, cui compete assumere le iniziative più opportune.

- Al termine delle lezioni, sia per il turno antimeridiano che pomeridiano, al suono della campanella gli alunni lasciano l'edificio scolastico.
- Gli insegnanti si devono trovare a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e delle attività didattiche e devono accogliere gli alunni .
- In caso di assenza dell'insegnante la vigilanza è demandata, fino all'arrivo del supplente, ad un docente, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale ausiliario.
- La vigilanza sugli alunni compete sempre e comunque agli insegnanti, nel corso di qualsiasi attività didattica condotta sia all'interno sia all'esterno dell'edificio scolastico.

Art. 24 bis – Orario: ingresso a scuola e vigilanza sugli alunni – turni delle insegnanti della Scuola dell'Infanzia –

- Nel nostro Istituto è previsto un orario di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni.

L'orario di entrata e uscita dei bambini è flessibile e varia nei diversi plessi

Entrata: dalle ore 07.55 alle ore 09.00 (Edolo); dalle ore 07.55 alle ore 09.15 (Galleno e Santicolo).

Uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00 (Edolo); dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (Galleno e Santicolo).

I bambini che usufruiscono del servizio scuolabus escono dalle ore 15.00 alle ore 15.15 (Galleno e Santicolo).

Al termine delle lezioni i bambini vengono ritirati dai genitori o da altre persone maggiorenni autorizzate con dichiarazione scritta dai genitori stessi.

- L'orario degli insegnanti è organizzato su due turni giornalieri alternati.

I turni variano nelle diverse scuole.

1° turno: dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (Edolo); dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (Galleno e Santicolo);

2° turno: dalle ore 10.30 alle ore 16.00 (Edolo); dalle ore 11.00 alle ore 16.00 (Galleno e Santicolo).

Gli insegnanti del primo turno devono trovarsi a scuola alle ore 07.55.

Gli insegnanti del secondo turno possono lasciare la scuola solo quando tutti i bambini sono stati presi in consegna dai genitori.

In caso di assenza di un insegnante la vigilanza è demandata agli altri insegnanti fino all'arrivo dell'insegnante supplente.

È previsto il cambio di turno per coprire l'assenza dell'insegnante del primo turno.

Art. 25 – Compiti di sorveglianza dei Collaboratori scolastici

I Collaboratori Scolastici sono tenuti allo svolgimento di un pubblico servizio nella scuola.

Ciascuna delle persone ha compiti specifici che è tenuta ad assolvere sulla base di quanto stabilito dal profilo professionale contenuto nel Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola.

Spetta a tale personale la collaborazione con gli insegnanti nella vigilanza degli alunni durante la giornata scolastica, nell'ambito dell'edificio o del cortile della scuola; in particolare i collaboratori scolastici possono essere chiamati a vigilare direttamente sugli alunni in caso di momentanea ed eccezionale assenza dell'insegnante.

Almeno un operatore per ogni plesso, dove è possibile, deve controllare e regolare l'ingresso e l'uscita degli alunni, mantenendosi accanto al portone fino a che non si è concluso il flusso di entrata o di uscita degli alunni e provvedendo infine alla chiusura del portone medesimo.

La gestione dell'intervallo e dell'interscuola compete al personale docente, ma la collaborazione del personale ausiliario è essenziale e deve essere svolta in modo accurato, in quanto esso è preposto alla sorveglianza degli spazi comuni (atri, corridoi e servizi igienici).

Art. 26 – Intervallo – Mensa – Interscuola

- Intervallo. Motivazioni di ordine igienico, educativo e didattico inducono a confermare il tradizionale "intervallo", che è fruito in ogni scuola primaria e secondaria in un solo periodo, di circa 10 minuti, definibile all'interno dei singoli plessi.

Il personale docente è sempre presente; ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni e cura che l'intervallo si svolga in un clima educativo ed utile al reintegro delle energie (mediante il gioco, la conversazione, la consumazione di una piccola merenda).

La vigilanza del personale ausiliario durante l'intervallo sarà volta a favorire un utilizzo ordinato dei servizi igienici, dei corridoi e degli atri.

- Mensa. Il funzionamento della mensa nella scuola è interno all'orario scolastico e fa parte delle attività educative.

Gli insegnanti di turno assistono i bambini a pranzo, promovendo un clima collaborativo e sereno, facendo opera di educazione alimentare e sociale.

- Interscuola. Dopo la consumazione del pasto e fino al momento della ripresa delle lezioni, i bambini sono impegnati in esperienze libere od organizzate.

Art. 26 bis – Mensa nella Scuola dell’Infanzia –

Il pranzo dei bambini è un momento importante dell’attività didattica giornaliera.

Il menù è predisposto dall’ASL: ogni variazione per esigenze individuali deve essere giustificata da certificato medico.

L’assistenza educativa da parte degli insegnanti rientra nel normale orario di servizio.

Art. 27 – Ritardi – Assenze – Uscita anticipata degli alunni

L’entrata , dopo l’inizio delle lezioni, o l’uscita anticipata, deve essere giustificata per iscritto dai genitori o da chi ne fa le veci e l’alunno deve essere accompagnato o ritirato da un familiare, previa compilazione dell’apposito modulo.

Nel caso di ritardi abituali o comunque ritenuti ingiustificati, l’insegnante provvederà a comunicare ai genitori dell’alunno la situazione e richiederà agli stessi i motivi che sono alla base del comportamento dell’alunno. I casi più gravi saranno segnalati al Dirigente Scolastico. Si segnaleranno inoltre le assenze continuative ingiustificate.

Tutte le assenze degli alunni vanno giustificate per iscritto alla scuola dal genitore o da chi ne fa le veci.

Quando l’uscita degli alunni non venga richiesta per esigenze episodiche ed occasionali, bensì per necessità prolungate o permanenti (ad esempio per terapie), la domanda della famiglia sarà rivolta al Dirigente Scolastico, che è competente a rispondere con comunicazione scritta alla famiglia e, per conoscenza, agli insegnanti della classe.

Art. 27 bis – Ritardi – assenze - uscita anticipata degli alunni della Scuola dell’Infanzia -

I bambini che sono in ritardo, al mattino, vengono accolti dai Collaboratori scolastici e accompagnati nelle rispettive sezioni.

Per l'uscita anticipata del bambino, il genitore dovrà presentare richiesta scritta, possibilmente al mattino.

Di norma, per le assenze brevi, non è previsto alcun obbligo di giustificazione scritta da parte dei genitori.

Nel caso che il numero degli iscritti ecceda quello massimo consentito per ogni sezione (28 alunni) e vi sia dunque la lista di attesa, l'assenza prolungata del bambino (2 mesi), senza giustificazione valida, comporta il depennamento dall'elenco degli aventi diritto e la collocazione del nominativo in coda alla lista di attesa stessa.

Art. 28 – Divieto di ingresso degli estranei nella scuola

Durante il normale orario di lezione è fatto divieto a chiunque di accedere alla Scuola e di interrompere le attività educative.

I collaboratori scolastici presenti sono incaricati di far rispettare il suddetto divieto.

Nei Plessi dove il collaboratore non è sempre presente, sarà responsabile il personale in servizio.

Eventuali problemi o situazioni che dovessero sorgere saranno comunicati al Dirigente Scolastico.

Art. 29 – Documentazione e materiale pubblicitario nelle scuole

E' ammessa la distribuzione nelle scuole di stampati agli alunni e alle famiglie, purchè abbiano interesse e rilevanza nella vita della scuola e siano stati prodotti dalla amministrazione scolastica, dagli Organi collegiali della scuola, dalle Associazioni dei genitori, dai Comuni e dagli Enti del territorio. La valutazione di pertinenza e di rilevanza spetta al dirigente scolastico, che ne ha piena responsabilità.

Si fa divieto nella scuola di ogni forma di propaganda commerciale, elettorale o politica, esercitata nei confronti di insegnanti, alunni o famiglie, sia con la distribuzione di volantini che con l'affissione di manifesti.

Fanno eccezione la propaganda elettorale per l'elezione degli organi collegiali e le iniziative delle organizzazioni sindacali nei confronti degli insegnanti, del personale direttivo, amministrativo ed ausiliario.

E' autorizzata la distribuzione di stampati agli insegnanti, quando provengano da Associazioni professionali e comunque si riferiscano al loro status professionale.

USCITE SUL TERRITORIO

Art. 30 - Uscite didattiche – Visite guidate e viaggi di istruzione – natura e caratteristiche

I D.P.R 275/99 e 347 /2000 decretano piena autonomia in materia di organizzazione di viaggi e di visite guidate

Le circolari n. 291 del 14 ottobre 1992 e n 623 del 2 ottobre 1996 del M.P.I non sono più vincolanti, anche se è consigliabile tenerne conto in considerazione delle responsabilità giuridiche individuali connesse a tali attività.

Si intendono per uscite didattiche le attività didattiche compiute dalle classi al di fuori dell'ambiente scolastico ma direttamente sul territorio circostante (per interviste, visite ad ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali che si trovano nel proprio quartiere e nella propria città), purché le uscite si svolgano con una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero.

L'uscita didattica costituisce una normale condizione di lavoro della scolaresca; viene acquisita un'autorizzazione scritta cumulativa dei genitori all'inizio dell'anno scolastico, ovvero tale autorizzazione è valida per l'intero anno scolastico limitatamente alle uscite didattiche.

Le uscite didattiche sono parte integrante del piano annuale delle uscite- visite guidate- viaggi di istruzione stilato all'inizio dell'anno scolastico per ogni classe.

Delle uscite didattiche va informato il Dirigente Scolastico e l'insegnante coordinatore di plesso.

Per le uscite didattiche che comportano spese o per cui occorre la prenotazione del mezzo di trasporto occorre richiedere di volta in volta l'autorizzazione scritta dei genitori.

Queste ultime uscite sono corredate inoltre dalla delibera del Consiglio di Istituto, ovvero dalla delibera del Consiglio di Istituto circa l'approvazione del piano annuale delle uscite- visite- viaggi di istruzione.

Si intendono per visite guidate le visite che le scolaresche effettuano in comuni diversi dal proprio, ovvero nel proprio comune ma per una durata superiore all'orario scolastico giornaliero.

Si intendono per viaggi di istruzione tutti i viaggi che si svolgono per più di una giornata: viaggi di integrazione culturale (gemellaggi fra scuole o fra città, scambi interscolastici...); viaggi finalizzati alla preparazione specifica, linguistica o tecnica; viaggi connessi ad attività sportive, campeggi, campi-scuola, settimane bianche, settimane verdi ...

I viaggi di istruzione nella scuola primaria costituiscono un'ipotesi eccezionale e necessitano di procedure più articolate.

In base alla suddetta circolare n. 623/96 le scuole possono determinare autonomamente, senza richiedere alcuna autorizzazione al Provveditore agli Studi o al Ministero, tanto il periodo più opportuno per la realizzazione delle iniziative, in modo da renderle compatibili con le attività didattiche, quanto il numero degli allievi che vi partecipano, i luoghi di destinazione, la durata.

Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola e devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri della scuola primaria.

Prendendo in esame la già citata circolare n. 291/92, si rileva che per l'effettuazione dei viaggi deve essere assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni delle classi interessate.

Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) a viaggi, visite o gite di istruzione devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Connesso con lo svolgimento delle gite scolastiche è il regime delle responsabilità, soprattutto riferite alla cosiddetta "culpa in vigilando".

In sostanza il personale docente che accompagna gli alunni nel corso delle "uscite" didattiche deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l'attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle lezioni.

In entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla tutela di un soggetto – l'alunno di minore età – giuridicamente incapace.

La realizzazione delle visite e dei viaggi non deve cadere in coincidenza con altre particolari attività istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, scrutini,...).

Art. 31 – Visite guidate e viaggi di istruzione – Competenze e procedure

La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione delle visite guidate o dei viaggi di istruzione, costituisce per la complessità delle fasi e delle competenze, un vero e proprio procedimento amministrativo.

Affinché siano regolati tempestivamente e con efficacia gli aspetti didattici, organizzativi, finanziari e di regolarità procedurale, il piano annuale delle visite e dei viaggi deve essere predisposto dal Collegio dei Docenti entro il mese di novembre di ogni anno.

Si intende che sarà limitata ai casi particolari l'approvazione delle richieste presentate in tempi diversi.

Competenze del Collegio dei Docenti: promuovere lo svolgimento delle visite o dei viaggi,
preparare il progetto specifico

Competenze del Consiglio di Interclasse: esprimere il proprio orientamento
dare il parere sulle proposte specifiche fatte dal Collegio.

Competenze delle famiglie degli alunni: esprimere il consenso in forma scritta alla partecipazione
del figlio,

partecipare agli oneri economici che la visita o il viaggio
comportano.

Competenze del Consiglio di Istituto: determinare i criteri generali per la programmazione e attuazione delle iniziative, controllare le condizioni di effettuazione delle singole visite o viaggi (particolarmente per quanto riguarda le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle persone, l'affidamento delle responsabilità, il rispetto delle norme, le compatibilità finanziarie) e deliberare l'approvazione.

Il Dirigente Scolastico riassume nella sua persona tutte le responsabilità amministrative e sostanziali, la sua autorizzazione costituisce l'atto finale del procedimento amministrativo.

E' infine autorizzata l'affissione di manifesti, in uno spazio apposito che ogni scuola mette a disposizione, nei quali siano presentate iniziative di vita culturale, sociale, sportiva, di grande rilievo e di interesse generale nella vita della città o del quartiere.

Art. 30 e 31 bis – Uscite didattiche -visite guidate e viaggi di istruzione nella Scuola dell'Infanzia – competenze e procedure – (come sopra).

SICUREZZA E SALUTE

Art. 32 – Tutela della salute nella scuola

Nell'ambito della tutela della salute si individuano tre obiettivi fondamentali: l'educazione alla salute, la salubrità degli ambienti scolastici, la lotta contro il fumo.

- L'educazione è la base essenziale nella difesa della salute medesima. Essa non costituisce una disciplina scolastica specifica, ma è un'area educativa trasversale ed assai complessa: va dalla conoscenza e dal rispetto del proprio corpo all'educazione alimentare, alla pratica della pulizia e dell'igiene.
- Sono da salvaguardare con accuratezza la pulizia e l'igiene degli ambienti scolastici e le loro condizioni di sicurezza e di salubrità.
- Quando è necessaria va ricercata su questo piano la collaborazione degli Uffici di Medicina
- Si raccomanda l'osservanza delle regole che stabiliscono il divieto del fumo in tutti i locali scolastici (L.3/2003)

Somministrazione dei farmaci a scuola

- Per la somministrazione di farmaci in orario scolastico si fa riferimento al protocollo firmato dall'USP di Brescia e dall'Asl di Esine.
- I farmaci a scuola non devono essere somministrati, salvo i casi autorizzati, e i genitori presentano richiesta al dirigente scolastico utilizzando il modulo predisposto corredato della prescrizione alla somministrazione rilasciata dal medico curante (secondo modello previsto).

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Art. 33 – Uso degli edifici e delle attrezzature scolastiche

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate, fuori dall'orario scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come luogo di promozione culturale, sociale e civile. Il

Comune, in quanto Ente proprietario, ha facoltà di disporre la temporanea concessione di locali, previo assenso del Consiglio di Istituto, nel rispetto della normativa vigente.

Le autorizzazioni devono stabilire le modalità e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia delle persone e del patrimonio.

Il Consiglio di Istituto consente che il Comune disponga la temporanea concessione dei locali e attrezzature ad altre scuole che ne facciano motivata richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche al di fuori dell'orario scolastico.

Solo in via eccezionale e nel rispetto della attività della scuola sono concessi i locali in orario scolastico.

Art. 34 - Funzionamento delle aule speciali

L'utilizzo di aule speciali (biblioteca, aula multimediale, palestra,...) è elemento di arricchimento dell'offerta formativa nei confronti degli alunni. La scuola si impegna per il loro potenziamento, ne favorisce e ne regola la frequenza. A tali aule possono accedere classi o gruppi di bambini accompagnati sempre da un insegnante, che deve restare presente durante l'attività a salvaguardia della sicurezza degli alunni nonché dei sussidi presenti. E' previsto un calendario di uso settimanale; vi può essere comunque libero accesso qualora queste non siano impegnate o utilizzate dalla classe spettante. Il collegio può indicare al dirigente scolastico, che ne formalizza l'incarico, uno o più insegnanti con funzione di responsabili dei "laboratori". Nella gestione ed utilizzo dei laboratori, gli insegnanti possono avvalersi della loro collaborazione.

Le biblioteche scolastiche in favore degli alunni saranno organizzate in biblioteche di plesso. Per favorire la circolazione dei libri fra tutti gli alunni del plesso, i libri vanno riconsegnati alla biblioteca in un breve lasso di tempo.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. n. 35

Il Regolamento di Istituto potrà essere ampliato o modificato con deliberazione del Consiglio di Istituto..

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

INDICE

STRUTTURA EDUCATIVA

Art. 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITÀ EDUCATIVE DELLA SCUOLA PRIMARIA - pag. 1

Art. 1 bis – PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITÀ EDUCATIVE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA – pag. 1

STRUTTURA SOCIALE

Art. 2 – ORGANI COLLEGIALI (OO.CC.) – pag. 2

Art. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI – pag. 2

Art. 4 – CONSIGLIO DI ISTITUTO - pag. 3

Art. 5- -GIUNTA ESECUTIVA - pag. 3

Art. 6- -PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - pag. 4

Art. 7- -ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - pag. 4

Art. 8- -CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – pag. 5

Art. 9 – PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE - pag. 5

Art. 10 – LA DISCUSSIONE E LA VOTAZIONE NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO – pag. 6

Art. 11 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – pag. 6

Art. 12 – DIMISSIONI, DECADENZE, SURROGHE - pag. 7

Art. 13 – RSU	pag. 8
Art. 14 – COLLEGIO DEI DOCENTI -	pag. 9
Art. 15 – CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI -	pag. 9
Art. 16 - CONSIGLIO DI INTERCLASSE	pag. 10
Art. 16 bis - CONSIGLI DI INTERSEZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - (come sopra).	pag. 11
Art. 17 – ELEZIONI CONTEMPORANEE DEGLI ORGANI DI DURATA ANNUALE –	pag. 11
Art. 18 – ASSEMBLEE DEI GENITORI -	pag. 11
Art. 18 bis – ASSEMBLEE DEI GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA – (come sopra).	pag. 11
Art. 19 – ASSOCIAZIONE DEI GENITORI -	pag. 11
Art. 20 – CONSULENZA NELLE SCUOLE ED INTERVENTI DI ESPERTI -	pag. 12
Art. 20 bis – CONSULENZA ED INTERVENTI DEGLI ESPERTI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA –	pag. 12
Art. 21 – PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA DELLA SCUOLA -	pag. 12
Art. 21 bis – PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA DELLA SCUOLA – SCUOLA DELL’INFANZIA-	pag. 13
Art. 22 – ASSEMBLEE SINDACALI E SCIOPERI -	pag. 14

STRUTTURA FUNZIONALE

- Art. 23 – CRITERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME pag. 14**
- Art. 23 a bis - ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA - (Si fa riferimento alle circolari sulle iscrizioni) - pag. 15**
- Art. 23b bis - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - pag. 16**
- Art. 23c bis – MODALITÀ DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI, NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, NEL PRIMO PERIODO DELL'ANNO SCOLASTICO - pag. 17**
- Art. 24 - INGRESSO A SCUOLA E VIGILANZA SUGLI ALUNNI - pag. 17**
- Art. 24 bis – ORARIO: INGRESSO A SCUOLA E VIGILANZA SUGLI ALUNNI – TURNI DELLE INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA – pag. 18**
- Art. 25 – COMPITI DI SORVEGLIANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI - pag. 19**
- Art. 26 – INTERVALLO – MENSA – INTERSCUOLA - pag. 19**
- Art. 26 bis – MENSA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA – pag. 20**
- Art. 27 – RITARDI – ASSENZE – USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI pag. 20**
- Art. 27 bis – RITARDI – ASSENZE - USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - pag. 21**
- Art. 28 – DIVIETO DI INGRESSO DEGLI ESTRANEI NELLA SCUOLA - pag. 21**
- Art. 29 – DOCUMENTAZIONE E MATERIALE PUBBLICITARIO NELLE SCUOLE – pag 21**

USCITE SUL TERRITORIO

**Art. 30 USCITE DIDATTICHE – VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE –
NATURA E CARATTERISTICHE -** pag. 22

**Art. 31 – VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE – COMPETENZE E
PROCEDURE -** pag. 23

**Art. 30 bis e 31 bis – USCITE DIDATTICHE -VISITE GUIDATE E VIAGGI DI
ISTRUZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA – COMPETENZE E PROCEDURE –
(come sopra).** pag. 24

SICUREZZA E SALUTE

Art. 32 – TUTELA DELLA SALUTE NELLA SCUOLA - pag. 25

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Art. 33 – USO DEGLI EDIFICI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE – pag. 25

Art. 34 - FUNZIONAMENTO DELLE AULE SPECIALI pag. 26

**APPROVATO dal Commissario Straordinario in data 05/10/2009
Esposto all’albo in data 06/10/2009**